

LA STRAGE DI PIAZZA FONTANA

Un coimputato ricorre: nuovi sviluppi?

dalla nostra redazione

ROMA, 18 settembre

UN RICORSO apparentemente marginale, presentato da Emilio Borghese contro la sentenza che, insieme a Valpreda, lo ha rinviato a giudizio per la strage di Milano, è divenuto una « bomba » ad alto potenziale dopo una recente sentenza della Corte Costituzionale: se accolto, al limite, potrebbe far saltare l'intera istruttoria e far tornare in libertà, il 15 dicembre prossimo, per decorrenza dei termini della carcerazione preventiva, tutti gli imputati.

Ecco i termini della questione che verrà affrontata l'8 ottobre prossimo dalla Cassazione. Borghese, a mezzo del suo legale, l'avvocato Pietro D'Ovidio, si è rivolto alla Cassazione lamentando che la sentenza del giudice Cudillo, nel rinviarlo a giudizio per la strage di Milano, lo abbia amnistiato per il reato di danneggiamento del ristorante milanese « L'Angelo » e di un'auto in sosta distrutta dalla bomba di piazza Fontana. Borghese non è stato interrogato su questo punto, non ha potuto difendersi.

Dopo il ricorso di Borghese la Corte Costituzionale, pronunziandosi su una eccezione di legittimità, ha stabilito che debba essere sempre consentita la rinuncia all'amnistia da parte dell'imputato che voglia essere giudicato. E' appunto il caso di Borghese: la sentenza istruttoria, se la Cassazione si atterrà ai principi dettati dai giudici della Consulta, dovrebbe saltare. Per lui e gli altri imputati. Il giudice Cudillo dovrebbe farne un'altra, entro il 15 dicembre, per evitare che gli imputati tornino in libertà per decorrenza di termini.

Tuttavia, a parere di ambienti qualificati della Procura, la situazione potrebbe essere « sanata », l'ipotesi-limite non si dovrebbe verificare.

La Cassazione, infatti, potrebbe risolvere il problema in molti modi: 1) respingendo il ricorso di Borghese sotto il profilo che esso è precedente alla pronuncia costituzionale, la quale avrebbe vigore solo dal giorno successivo a quello in cui è stata presa; 2) ribadendo un principio, già in precedenza stabilito dalla stessa Corte Suprema, in base al quale la magistratura ordinaria non avrebbe il dovere di attenersi a « sentenze interpretative » (quale è quella relativa all'amnistia) ma soltanto a quelle abrogative; 3) accogliendo il ricorso ma limitando l'annullamento dell'istruttoria soltanto al reato di danneggiamento, tenendo ferma nel resto la sentenza di rinvio a giudizio per la strage. In tal caso si costituirebbe un procedimento a parte per Valpreda e gli altri, per i reati minori da celebrarsi dopo quello principale.